UCCIDERE UN CANE E' REATO, ANCHE SE L'ORDINE ARRIVA DAL MEDICO VETERINARIO DIRIGENTE ASL .

Commento a Corte di Cassazione, sez. III Penale
sentenza 9 aprile - 23 settembre 2013, n. 39053
(Pres. Teresi – Rel. Rosi)

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia sul ricorso di due medici veterinari dirigenti ASL dell'Aquila avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila del 7 ottobre 2011 la quale, in relazione al delitto di cui all'art 544 bis c.p. '*uccisione di animali'* accertato in l'Aquila il 26 ottobre 2004, li condannava **per il delitto di cui all'art 544 bis c.p. per avere ucciso senza necessità 9 cuccioli di cane**, il primo nella qualità di dirigente del servizio veterinario Asl di l'Aquila, il secondo quale dipendente del medesimo servizio.

Tribunale di L'Aquila del 29 marzo 2007.
A seguito dell'esame dei testi e degli imputati emergevano i fatti in tutta la loro crudezza : una cucciolata, che insisteva su un terreno di proprietà privata era accudita dai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Il proprietario del terreno segnalava la presenza degli animali al dirigente della ASL medico veterinaria il quale impartiva **l'immediato ordine al suo dipendente di recarsi sul posto ed uccidere con una iniezione letale i cuccioli**. Sul posto sopraggiungevano i volontari che purtroppo potevano soltanto limitarsi a constatare la morte degli animali, e denunciavano quindi i fatti alla magistratura.

Il giudice di primo grado richiamava in maniera dettagliata il contestuale quadro normativo a tutela degli animali d'affezione, come innovato dalla Legge 189 del 2004[1] entrata in vigore nell'agosto 2004, e dunque pochi mesi prima del delitto (cfr ottobre 2004), ed seguito dell'esame dibattimentale dei testi dell'accusa e della difesa accertava che i nove cuccioli di cane erano **uccisi senza necessità** dal dipendente asl, su ordine del suo dirigente.

[1] Legge 20 luglio 2004, n.189 **"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"** pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si leggeva nelle motivazioni della sentenza di primo grado che, in base ad una lettura sistematica dei nuovi delitti introdotti dalla legge 189 del 2004 (art 544 bis 'uccisione di animali' ed art 544 ter 'maltrattamento di animali'), nel rapporto tra animali d'affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che **non sussiste più un rapporto tra oggetto (l'animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni,** in quanto, '***con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell'animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell'animale, ne può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni.***'
Questo passaggio risultava fondamentale per rigettare la tesi difensiva del dirigente ASL che sosteneva che in termini generali il proprietario di un cane avrebbe sempre potuto chiedere al servizio veterinario pubblico di sopprimere il proprio animale, in quanto di sua proprietà.

***

La Corte di Appello di l'Aquila, sentenza del 7 ottobre 2011.
Avverso tale sentenza ricorrevano entrambi gli imputati, con motivazioni differenti.

Il dipendente Asl sosteneva che la sua posizione fosse stata ingiustamente equiparata a quella del dirigente che gli impartiva di fatto l'ordine, in quanto egli aveva agito constatando la legittimità formale e materiale dell'ordine, poiché era notorio che la ASL medico veterinaria svolgeva il servizio di soppressione di cani su richiesta dei proprietari, e pertanto sulla base di ciò aveva proceduto alla loro uccisione con metodo eutanasico. Il ricorrente invocava pertanto l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità e dunque non punibile ai sensi dell' art 51 c.p.

Per quanto riguarda il dirigente del servizio veterinario Asl, quest'ultimo assumeva anche in secondo grado la piena legittimità della sua condotta, in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa in materia. Sosteneva il medico veterinario che nel caso in esame gli animali, qualora non ne fosse stata disposta l'immediata soppressione, avrebbero rappresentato un pericolo per la circolazione stradale dal momento che il presunto proprietario (cfr il proprietario del terreno, non dei cuccioli) aveva rappresentato la loro presenza nei pressi della vicina strada provinciale. Dunque un '*serio problema per la collettività*' riconducibile a quello più ampio del randagismo imponeva il suddetto intervento, anche perché i cuccioli non potevano, per motivi di ordine sanitario essere ricollocati nella struttura comunale a disposizione, sia per mancanza di posto sia per il pericolo di trasmissione di infezioni e malattie per l'uomo. L'unica soluzione era quindi la loro urgente soppressione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

A sostegno della sua tesi difensiva l'appellante produceva anche una nota della prefettura che avrebbe dato indicazioni in tal senso ai servizi medico veterinari, quando fosse stata accertata una situazione di pericolosità per l'uomo.

La Corte di Appello di l'Aquila respinge in pieno i ricorsi dei due imputati, confermando l'impianto accusatorio di primo grado e le relative condanne.

Stando al Collegio di giudicanti il quadro normativo fornito dal giudice di primo grado che disciplina la materia di riferimento è irreprensibile. La legge regionale Abruzzo, in linea con quanto disposto dalla legge quadro sulla tutela degli animali d'affezione vieta in linea generale l'uccisione dei cani, eccetto che per i motivi già indicati dall'articolo 6 della legge quadro ed art. 13 della legge regionale. Analogamente il delitto di cui all'art 544 bis sanziona le uccisioni di animali non necessitate, rientrando in tale ultima nozione '*lo stato di necessità previsto dall'art 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile*' (cfr Cassazione penale n 44822 del 24 ottobre 2007). Pertanto nel caso in esame la Corte di Appello ritiene non sussistenti i motivi idonei a scriminare le indebite uccisioni, in quanto i cuccioli si trovavano all'interno di una proprietà privata e l'invasione della sede stradale rappresentava, come già affermato dal giudice di primo grado, **un pericolo solo potenziale**, *'al quale poteva ovviarsi trovando altre soluzioni'*.**Ne vale a scriminare la condotta e dunque può essere considerato motivo sanitario,** secondo i magistrati, **la carenza dei posti nel canile o le apodittiche e generiche dichiarazioni su presunte trasmissibilità di patologie all'uomo ed ad altri cani di virus da parte dei cuccioli**, di cui peraltro era accertato il buono stato di salute.
Per quanto riguarda l'interpretazione della comprovata pericolosità ed i gravi motivi sanitari ancora una volta è quindi confermata un'interpretazione del tutto restrittiva che non lascia spazio a generalizzate soppressioni.

Anche per quanto riguarda la tesi dell'adempimento del dovere, il Collegio rigetta *in toto* la difesa dell'imputato, in quanto quest'ultima si applica a condizione che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica, ragiona il Collegio, quando come nella specie '*l'ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato*.'
A tal proposito non pare superfluo rilevare che colui che esercita un'azione contro la legge nella convinzione erronea di esercitare un diritto o l'adempimento di un dovere, non è scriminato per esercizio putativo di un diritto, in quanto egli versa in errore non relativamente al fatto, ma sulla efficacia giuridica della norma penale e dunque in stato inescusabile di ignoranza penale, non essendo invocabile l'ignoranza della legge penale ex art 5 c.p., alla luce dell'orientamento costituzionale, da parte di chi, professionalmente inserito nel campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale , non si uniforma alle regole del settore, per lui facilmente conoscibili in

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ragione dell'attività professionale svolta (Cass Sez III sent 22813/04,ud 15/04/04-rv229228). Inoltre l'obbligo d'informazione e di ordinaria diligenza previsto per il comune cittadino ai fini della eventuale scusabilità dell'ignoranza della legge penale ex art 5 c.p. è, giustamente, assai rigoroso per coloro i quali svolgono professionalmente una determinata attività pubblica, quali ad esempio i medici veterinari ASL.

La Corte di Cassazione conferma la condanna. **La proprietà dell'animale non è rilevante.**

Gli imputati proponevano così ricorso in Cassazione,adducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 544 bis c.p., in quanto elemento del fatto tipico è l'assenza di necessità, mentre di contro sussistevano ragioni di ordine sanitario e sociale, posto che risulta provato che la persona che aveva lasciato intendere di essere proprietario aveva contattato la ASL per liberarsi degli stessi e non c'era la possibilità di collocare i cuccioli nel canile e comunque avrebbero potuto creare problemi in quanto veicolo di malattie tipiche dei randagi, ed erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 544 bis c.p., in quanto elemento del fatto tipico è l'assenza di necessità, mentre uno degli imputati aveva di fatto 'semplicemente' eseguito l'ordine del dirigente del Servizio veterinario, quindi nell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p., nella convinzione che fosse legittimo.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso considerandolo manifestamente infondato stabilendo ancora una volta importanti principi in materia.

Sulla nozione di "necessità", che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione di animali, la Terza Sezione ancora una volta riprendendo l'orientamento giurisprudenziale pacifico in merito, ribadisce come vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed "*ogni altra situazione che induca all'uccisione (o al maltrattamento) dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto inevitabile*" (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456), pertanto come è emerso dalla sentenza impugnata, ed anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altra che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, unico requisito che rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di "necessità" (in tal senso si veda parte motiva di Sez. 3, n. 43230 del 12/11/2002, dep. 20/12/2002, P.M. in proc. Lentini, Rv. 223536). A tal proposito ragiona la Corte non potevano sussistere possibilità di errore in ordine al titolo di proprietà sui cuccioli, **risultando comunque tale elemento del tutto irrilevante in ordine alla valutazione di fatto della soppressione dei cuccioli**. Inconcepibile scriminare la soppressione di un cane solo perché 'padronale' e quindi su richiesta del proprietario.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come infatti ribadito nella decisione impugnata, la normativa regionale (artt. 13 e 14 legge Regione Abruzzo n. 86 del 1999) nonché quella nazionale impedisce la soppressione se non per gravi pericoli per incolumità pubblica ed trattandosi di cuccioli accuditi da volontari non sussisteva quindi nessun pericolo, se non ipotetico, '*né per la circolazione stradale, né per la salute delle persone e di altri animali, non potendosi certo parlare di "animali inselvatichiti", in grado da porre in pericolo "l'ordine sanitario e sociale".*'
In ultimo, la conferma della condanna è anche per il veterinario 'esecutore materiale' delle soppressioni, essendo esclusa la sussistenza del preteso errore quanto alla sussistenza della necessità dell'uccisione, non potendosi ammettere secondo gli Ermellini, che il dirigente del Servizio veterinario della ASL ignorasse la normativa regionale che regola il settore, ne essendo possibile invocare la scriminante dell'adempimento dei dovere, avendo egli dato esecuzione ad un ordine palesemente illegittimo, anche perché contrario alla legge, ben conosciuta (o che avrebbe ben dovuto conoscere), vista la professione.

Una importante sentenza che chiarisce le precise responsabilità dei medici veterinari pubblici addetti alla cura e gestione degli animali, che non possono trasgredire ne interpretare in illegittimi ed arbitrari 'sensi estensivi' specifiche norme a tutela degli animali, ed in particolare le parti di esse inerenti condotte che arrecano danno sino ad arrivare all'uccisione di questi ultimi che vanno invece mantenute, in raccordo con la disciplina penale, in ambito residuale ed 'eccezionale'.

Carla Campanaro

Pubblicato il 25 settembre 2013

Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 aprile - 23 settembre 2013, n. 39053
Presidente Teresi – Relatore Rosi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 7 ottobre 2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 29 marzo 2007, con la quale I.P. e P.M. sono stati condannati alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione, per il delitto di cui all'art. 544 bis c.p., perchè in concorso tra loro, (per crudeltà, modalità esclusa dal giudice di prime cure), senza necessità, il primo quale dirigente del servizio Veterinario della ASL di L'Aquila, il secondo quale dipendente di detto servizio, avevano cagionato la morte di nove cuccioli di cane, in L'Aquila, località Rolo Poggio, il 26 ottobre 2010.

2. Gli imputati, tramite il proprio difensore, con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza I., ha lamentato:

1) Erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 544 bis c.p., in quanto elemento del fatto tipico è l'assenza di necessità, mentre di contro sussistevano ragioni di ordine sanitario e sociale, posto che risulta provato che la persona che aveva lasciato intendere di essere proprietario aveva contattato la ASL per liberarsi degli stessi e non c'era la possibilità di collocare i cuccioli nel canile e comunque avrebbero potuto creare problemi in quanto veicolo di malattie tipiche dei randagi; all'I. si potrebbe semmai ascrivere un comportamento colposo per non essersi accertato della sussistenza del diritto di proprietà in capo al richiedente, e quindi di essere caduto in errore circa l'assenza di necessità;

P., ha lamentato:

1) Erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 544 bis c.p., in quanto elemento del fatto tipico è l'assenza di necessità, e comunque il P. ha commesso il fatto eseguendo l'ordine del dirigente del Servizio veterinario, quindi nell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p., nella convinzione che fosse legittimo, né lo stesso poteva apparire manifestamente criminoso criminoso, anzi il P. era convinto di effettuare una soppressione in caso di necessità.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3. La LAV, Lega antivivisezione Onlus, già costituita parte civile, ha presentato memoria, chiedendo la conferma della sentenza, ed evidenziando, quanto all'elemento soggettivo, che gli imputati dovevano essere a conoscenza che la soppressione era contraria anche al dettato della legge quadro regionale n. 281 del 1991, che vieta la soppressione degli animali ritrovati e consente l'uccisione solo dei cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Considerato in diritto

1. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. Risulta evidente che, nonostante si censuri l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 544 bis c.p., sotto il profilo dell'elemento psicologico, vengono nella sostanza avanzate censure che tendono a proporre una diversa lettura – più favorevole agli imputati – delle risultanze processo, non ammissibili in sede di legittimità. Come è noto, infatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità no è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se nel giudice di merito siano stati esaminati tutti gli elementi, se sia stata fornita una corretta interpretazione di essi e se siano state esattamente applicate le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di affermare la responsabilità penale dell'imputato.

2. Deve essere premesso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nella nozione di "necessità", che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione di animali, rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed "ogni altra situazione che induca all'uccisione (o al maltrattamento) dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto inevitabile" (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456).

3. Come emerge dalla sentenza impugnata, ed anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto de quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo dei lamentati vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altra che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di "necessità" (in tal senso si veda parte motiva di Sez. 3, n. 43230 del 12/11/2002, dep. 20/12/2002, P.M. in proc. Lentini, Rv. 223536).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

4. Né potevano sussistere margini di errore o fraintendimenti in ordine al titolo di proprietà sui cuccioli, attribuito alla persona che ebbe a sollecitare l'intervento del Servizio Veterinario della ASL, risultando tale elemento del tutto irrilevante in ordine alla valutazione di fatto della soppressione dei cuccioli. Come infatti chiarito nella decisione impugnata, la normativa regionale (artt. 13 e 14 legge Regione Abruzzo n. 86 del 1999) impediva nel caso di specie, come ricostruito dai giudici di merito, la soppressione (i cuccioli erano in buona salute, accuditi da volontari, erano collocati all'interno di un terreno recintato), non sussistendo nessun pericolo, se non ipotetico, né per la circolazione stradale, né per la salute delle persone e di altri animali, non potendosi certo parlare di "animali inselvatichiti", in grado da porre in pericolo "l'ordine sanitario e sociale".

5. Coerentemente, e correttamente, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza del preteso errore da parte del ricorrente I., quanto alla sussistenza della necessità dell'uccisione, non potendosi ammettere che il dirigente del Servizio veterinario della ASL ignorasse la normativa regionale che regola il settore, ed hanno del pari ritenuto che l'evidenza della situazione concreta non potesse in alcun modo consentire al ricorrente P., materiale esecutore del procedimento di soppressione dei cuccioli, di invocare la scriminante dell'adempimento dei dovere, avendo egli dato esecuzione ad un ordine palesemente illegittimo, anche perché contrario alla citata disciplina regionale, ben conosciuta dallo stesso, attesa la professione esercitata. Pertanto il ricorso è inammissibile e a tale pronuncia consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 2.500, oltre accessori di legge. La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 70 D.lgs. n. 150 del 2009.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)